

# L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

*On. Avv. Giampiero Trizzino Ph.D.*



GREEN HC

## COSA SONO LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un modello innovativo nel panorama della transizione ecologica, promuovendo la produzione e la condivisione locale di energia da fonti rinnovabili. Sebbene il concetto sia nato diversi decenni fa, ha acquisito particolare rilevanza negli ultimi anni, in risposta alle crescenti preoccupazioni legate al cambiamento climatico. Le prime esperienze di cooperative energetiche risalgono agli anni '70, soprattutto in **Danimarca** e **Germania**. Questi pionieri, utilizzando tecnologie allora emergenti, hanno sperimentato la condivisione della produzione energetica all'interno delle loro comunità. A partire dagli anni '90 questi Paesi hanno continuato ad investire nel settore, contando oggi oltre 5.000 CER operative nei loro territori.



## LE CER IN ITALIA

- Nel **2018**, il Piemonte emana la prima legge regionale sulle CER, seguita da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, segnando un cambiamento significativo nelle strategie energetiche regionali.
- Del **2019** è il primo atto nazionale a citare le CER come strumento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si tratta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).



## QUANTE CER IN ITALIA

Comparando i nostri dati con quelli degli altri Paesi europei, si nota come l'Italia resti al di sotto anche degli Stati dove le fonti rinnovabili sono utilizzate meno.

- **Al primo semestre 2024 erano attive 168 realtà** tra comunità energetiche e altre configurazioni di autoconsumo condiviso, tuttavia quelle effettivamente operative risultavano solo 46. Le regioni più coinvolte sono Piemonte, Lazio, Lombardia e Sicilia, che insieme rappresentano circa il 48% del totale della nazione.



**PRINCIPALI  
TAPPE  
LEGISLATIVE  
IN EUROPA**

- **2016**, Clean energy package
- **2018**, Direttiva 2001/2018 (Red II)
- **2019**, Green deal europeo
- **2021**, Fit for 55%
- **2023**, Direttiva 2413/2023 (Red III)
- **2023**, Re Power EU



## IL NUOVO OBIETTIVO EUROPEO

**42,5% di energia rinnovabile  
nel consumo finale entro il 2030**




# L'INGRESSO DELLE CER IN ITALIA

- **2019**, D.L. 162/2019 (Milleproroghe)
- **2021**, D. Lgs. 199/2021 (recepimento Red II)
- **2022**, Delibera ARERA 727/2022 (TIAD)
- **2023**, Dec. MASE 07/12/2023 (Decreto CACER)
- **2024**, Dec. MASE 23/02/2024 (Regole operative)



Si deve alla RED II la **definizione delle CER**, poi recepita anche dall'Italia con il **D.Lgs. 199/2021**. La portata della Direttiva è però più ampia perché, nel ribadire come obiettivo il conseguimento dello sviluppo di tecnologie decentrate, definisce tre diverse figure:




## autoconsumo singolo

Detto anche autoconsumo *"fisico"* perché gli impianti di produzione sono collegati alle utenze di consumo. E' l'attività di colui che, operando su un proprio sito produce energia per il proprio fabbisogno, che può anche immagazzinare e/o vendere. Questa forma di autoconsumo può avvenire anche **a distanza** (ma sempre dentro la stessa cabina primaria), in questo caso di definisce *"virtuale"*.



## autoconsumo collettivo

E' l'attività di due o più autoconsumatori che agiscono collettivamente, purché si trovino nello stesso edificio o nello stesso condominio. I punti di connessione devono essere ubicati nell'edificio o nel condominio, mentre gli impianti possono essere situati anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più membri del gruppo, afferenti la medesima cabina primaria.




## comunità energetica

E' un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo, controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di energia da fonte rinnovabile (ubicati nella medesima cabina primaria), di proprietà dello stesso soggetto giuridico, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali agli stessi membri e/o alla comunità locale.



## CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA RINNOVABILE


L'autoconsumo virtuale (sia singolo a distanza, che collettivo, che sotto forma di comunità energetica) è alla base delle **configurazioni dell'autoconsumo diffuso** (dette altrimenti **CACER**) e i soggetti che lo praticano, in una qualunque delle sue forme, rappresentano un modello di economia, basato sulla produzione di energia con le risorse del territorio in cui viene consumata e sull'utilizzo della rete per dividerla. La **tariffa incentivante** e il **contributo del PNRR** sono dedicate solo ad esse.



**autoconsumo singolo  
a distanza**



**autoconsumo  
collettivo**



**comunità  
energetica**



## L'art. 42 bis D.Lgs. 199/2021

nel recepire la definizione della RED II, insieme ai decreti del MASE del 07.12.2023 e del 23.02.2024, stabilisce che per accedere alla tariffa incentivante e al contributo del PNRR è necessario che:

- i membri producano energia attraverso impianti da fonte rinnovabile destinata al proprio consumo purché la portata massima non superi **1 MW** e a condizione che la comunità sia entrata in esercizio dopo l'entrata vigore del D.Lgs. 199/2021;
- i membri condividano l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente e che i punti di prelievo dei consumatori (POD) e i punti di immissione degli impianti siano ubicati nell'area afferente la medesima **cabina primaria**;
- che gli impianti utilizzati siano di **nuova costruzione** o frutto del potenziamento di impianti già esistenti;



## L'art. 42 bis D.Lgs. 199/2021

nel recepire la definizione della RED II, insieme ai decreti del MASE del 07.12.2023 e del 23.02.2024, stabilisce che per accedere alla tariffa incentivante e al contributo del PNRR è necessario che:

- che gli impianti non siano finalizzati a progetti relativi all'**idrogeno** con emissioni di gas ad effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente;
- che gli impianti, se **fotovoltaici**, siano realizzati con componenti di nuova costruzione, se diversi dal fotovoltaico anche con componenti rigenerati;
- che gli impianti rispettino i requisiti del principio **DNSH** (do no significant harm).



- **2018**, Piano nazionale interato per l'energia e il clima (PNIEC)
- **2019**, D.L. 162/2019 (Milleproroghe)
- **2021**, D. Lgs. 199/2021 (Recepimento Red II)
- **2021**, Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)
- **2022**, Delibera ARERA 727/2022 (TIAD)
- **2023**, Dec. MASE 07/12/2023 (Decreto CACER)
- **2024**, Dec. MASE 23/02/2024 (Regole operative)
- **2024**, D. L.gs. 190/2024 (Testo Unico sulle rinnovabili)
- **2025**, Dec. MASE 15/05/2025 (Aggiornamento CACER)



## TESTO UNICO SULLE RINNOVABILI D. Lgs. 190/2024

### **A.L.** **ATTIVITA' LIBERA**

Interventi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, né comunicazioni, a meno che non ricadano in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico o culturale. L'elenco è contenuto all'allegato "A" del D. Lgs.

### **P.A.S.** **PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA**

Procedura semplificata rispetto all'AU, destinata a interventi di media entità. Prevede la trasmissione di una comunicazione al Comune e (se necessario) agli altri enti coinvolti, i quali devono rispondere entro termini brevi (45 gg.) L'elenco è contenuto all'allegato "B" del D. Lgs.

### **A.U.** **AUTORIZZAZIONE UNICA**

Procedura per impianti di maggiore rilevanza dimensionale o ambientale. Coinvolge più enti, richiede istruttoria completa, con valutazione ambientale. Deve concludersi entro 120 gg. L'elenco è contenuto all'allegato "C" del D. Lgs.



## GLI ATTORI DELLE CER

- Le **persone fisiche** che non sono più semplici consumatori, ma soggetti attivi del processo di produzione.
- Le **piccole e medie imprese** per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.
- Gli **enti pubblici** possono farne parte come produttori e/o consumatori, oppure come collettore per fare incontrare domanda ed offerta.
- Le **istituzioni di ricerca**, come le Università possono svolgere ruoli importanti, conducendo ricerche sulle tecnologie emergenti e sviluppando nuovi modelli di business.
- Le **associazioni no profit**, attivamente coinvolte nel promuovere la sostenibilità delle CER attraverso dibattiti pubblici, campagne di informazioni, patrocinii e progetti pilota.
- Gli **enti religiosi**, anch'essi possono essere coinvolti come soggetti attivi e/o passivi o come facilitatori dei processi aggregativi.



## LE FIGURE ESSENZIALI DELLE CER

### REFERENTE

È il coordinatore della comunità. Responsabile della gestione delle attività della comunità, della pianificazione, dell'implementazione dei progetti, della comunicazione con le autorità locali e con il GSE con il quale agisce in veste di controparte nel contratto per l'ottenimento dei benefici.

### PRODUTTORE

Può essere il singolo individuo, la PMI (purché l'attività principale non sia produzione o distribuzione di energia), un ente pubblico o del terzo settore che genera energia attraverso gli impianti in condivisione a lui intestati. È responsabile per l'ottenimento dei permessi alla costruzione, al collegamento e all'esercizio.

### CONSUMATORE

È il soggetto che consuma l'energia prodotta dagli impianti ed è titolare di un POD. Deve appartenere alle stesse categorie previste per il produttore. La partecipazione deve essere volontaria e aperta perché l'obiettivo della CER non è il profitto, ma il beneficio ambientale, economico e sociale.



# L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

*On. Avv. Giampiero Trizzino Ph.D.*



La normativa sulle CER lascia libertà nella scelta della **forma giuridica**, permettendo a chi le costituisce di adottare il modello più adatto alle proprie esigenze. Questa flessibilità risponde alla volontà del Legislatore di concentrarsi non tanto sulla struttura formale della CER, quanto sulla sua capacità di generare benefici.

Chi decide di crearne una può scegliere tra diversi modelli, da quelli societari alle realtà del terzo settore. Qualunque sia la veste, l'atto costitutivo dovrà contenere informazioni essenziali, come la sede, la durata, le finalità, gli organi direttivi e i membri. A questo documento dovranno affiancarsi statuto e regolamento.

Una volta completati, questi documenti sono inviati telematicamente al GSE dal referente per l'approvazione finale. Dopo questo passaggio, se tutte le condizioni richieste saranno soddisfatte, la CER potrà ottenere il riconoscimento ufficiale e i benefici previsti per la condivisione dell'energia.



GREEN HC

## CRONOPROGRAMMA PER L'ACCESSO ALLA TARIFFA INCENTIVANTE

### FASE 1

Progettazione e predisposizione impianti: individuazione soggetti coinvolti (produttori, consumatori, referente), predisposizione impianti, verifica della cabina primaria di riferimento.



### FASE 2

Costituzione giuridica della CER, redazione atto costitutivo, statuto, regolamento operativo. Registrazione al GSE tramite portale "SPC - Sistemi di produzione e consumo".



### FASE 3

Comunicazione entrata in esercizio dell'impianto tramite il sistema GAUDI di TERN. Da questa data decorre il termine di 120 giorni entro cui completare la procedura sul portale SPC del GSE.



### FASE 4

Istanza di accesso all'incentivo tramite portale del GSE corredata di atto costitutivo, statuto, regolamento, deleghe, dichiarazioni ed eventuale richiesta del contributo del PNRR.




### FASE 5

Verifica e attivazione: il GSE esamina la documentazione, comunica eventuali richieste di integrazione, autorizza la CER se conforme, fa partire il meccanismo di valorizzazione.



## IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI

L'approvazione dello statuto, dell'atto costitutivo, del regolamento e degli atti allegati da diritto alle seguenti forme di incentivazione:

- 
- > Tariffa incentivante
  - > Contributo del PNRR
  - +
  - > Corrispettivo unitario
  - > Ritiro dedicato (RID)



## TARIFFA INCENTIVANTE

La tariffa incentivante è calcolata sull'energia prodotta e condivisa. Oscilla tra **60 €/MWh** e **80 €/MWh**. È riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni ed è costituita da una parte fissa in base alla taglia dell'impianto e da una parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia. Una maggiorazione è prevista per il fotovoltaico in funzione della localizzazione degli impianti:

- **+4 €/MWh** per le Regioni del Centro Italia,
- **+10 €/MWh** per le Regioni del Nord Italia.



## **CORRISPETTIVO UNITARIO\***

E' il valore attribuito all'energia consumata direttamente sul luogo di produzione anziché prelevata dalla rete di distribuzione. Rappresenta una sorta di rimborso che il GSE riconosce all'autoproduttore per l'evitata trasmissione in rete che i suoi impianti permettono. Costituisce quindi un riconoscimento legato alle perdite evitate. È calcolato ogni anno da ARERA. Attualmente è pari a circa **8 €/MWh**.

\* **Il corrispettivo unitario è concesso anche nel caso di autoconsumo singolo fisico.**



## CONTRIBUTO DEL PNRR

Finanziamento in conto capitale per le configurazioni i cui impianti sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il contributo è pari al **40% del costo dell'investimento** a valere sul PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2). Le domande possono essere inviate dal referente al GSE entro il **30 novembre 2025**. Spese ammissibili:

- impianto, connessione a rete, opere edili,
- batterie, macchinari, hardware e software,
- studi di fattibilità, progetto, indagini, collaudi.



## **RITIRO DEDICATO (RID)\***

Non è un vero incentivo, ma un servizio del GSE che acquista l'energia non condivisa della CACER e immessa in rete. L'energia in eccesso può essere venduta tramite cessione indiretta (RID) o cessione diretta sul mercato libero. Optando per il RID, la comunità energetica ottiene un'entrata aggiuntiva oltre agli incentivi previsti. Il RID non va confuso con lo Scambio sul Posto, che invece è un meccanismo di compensazione tra energia immessa e consumata.

\* **Il ritiro dedicato si applica anche nel caso di autoconsumo singolo fisico.**



## LIMITI ALLA **CUMULABILITÀ** DEGLI INCENTIVI

Così come chiarito all'Allegato 1 paragrafo 3 del Decreto CACER, modificato dal Decreto del 16 maggio 2025, nel caso in cui è prevista l'erogazione del **contributo PNRR**, la tariffa incentivante spettante è rideterminata al ribasso. Tale riduzione non trova applicazione in relazione all'energia condivisa nei punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e persone fisiche.



# L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

On. Avv. Giampiero Trizzino Ph.D.

La tariffa incentivante e il contributo PNRR non sono compatibili neppure con il **Superbonus 110%**, quindi chi realizza impianti usufruendo di questa misura non potrà accedere a tali agevolazioni, ma potrà comunque beneficiare del corrispettivo unitario.

Inoltre, la tariffa incentivante non è cumulabile con **contributi in conto capitale** o altre forme di sostegno pubblico che superino il 40% dei costi di investimento, né con il meccanismo dello **scambio sul posto**.

Chi desidera accedere agli incentivi per le CACER può richiedere, al momento della trasmissione dell'istanza, la rescissione dalla convenzione dello *scambio sul posto*.



GREEN HC

# L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

On. Avv. Giampiero Trizzino Ph.D.

Tariffa incentivante e corrispettivo unitario, non sono soggette ad **IVA**, poiché sono qualificati come contributi.

Secondo l'**Agenzia delle Entrate**, «non si ravvisa alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere dal soggetto che eroga il contributo (GSE) e quelle poste in essere dal soggetto che le riceve (CACER) il quale non è tenuto a cedere alcun bene in contropartita»



GREEN HC

## IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

I Comuni possono partecipare alle comunità energetiche sia come produttori e consumatori, sia come facilitatori del processo di costituzione. Possono organizzare incontri informativi, promuovere le comunità tramite i propri canali web e raccogliere adesioni. Inoltre, possono concedere spazi pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, come avvenuto a Ferla (SR), avviare indagini per individuare soggetti interessati a supportare il processo o agire direttamente come facilitatori, collaborando con enti di ricerca o università, come nel progetto CerTo di Torino.



## COMUNITÀ ENERGETICHE TERRITORIALI

Le comunità energetiche territoriali (CET) aggregano più comunità energetiche locali (CER) per evitare frammentazioni e rendere la gestione più efficiente. Un esempio è Roma, dove la Delibera 402/2022 ha istituito un gruppo di lavoro per semplificare procedure, promuovere la formazione e facilitare l'accesso al credito, sfruttando i tetti pubblici, in particolare quelli scolastici. Tuttavia, per le grandi città come Roma, l'accesso al capitale iniziale resta una sfida, che l'Amministrazione intende affrontare con un fondo di garanzia con la Regione Lazio.



# L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

*On. Avv. Giampiero Trizzino Ph.D.*

Le comunità energetiche e più in generale le CACER non sono solo un moderno e più sostenibile sistema di approvvigionamento, ma un nuovo paradigma per la gestione dei servizi essenziali a rete, mutuabile anche in altri settori. Perseguendo finalità sociali, ambientali ed economiche, si configurano come un player del mercato completamente differente rispetto alla tradizionale figura del produttore di energia. Un fitto reticolo di centri di produzione controllati dai cittadini in luogo dell'egemonia di uno soltanto. Insomma, una vera e propria... **cittadinanza energetica!**



GREEN HC

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE !**

